



CITTA' DI CARMAGNOLA

Città Metropolitana di Torino

Piazza Manzoni, 10

10022 Carmagnola (TO)

protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

Ripartizione Servizi Finanziari

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del
testo in vigore dal 31/07/2018.



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

Articolo 2 – Tipologia delle entrate

Articolo 3 – Regolamenti per tipologie di entrate e sanzioni per violazioni

Articolo 4 – Aliquote, tariffe e prezzi

Articolo 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

PARTE I GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I – Gestione delle entrate

Articolo 6 – Forme di gestione

Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8 – Regime dei dati acquisiti.

Capo II – Accertamento delle entrate

Articolo 9 – Attività di verifica e controllo

Articolo 10 – Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 11 – Accertamento delle entrate non tributarie

Articolo 12 – Notificazione degli atti

Articolo 13 – Ripetibilità delle spese di notificazione

Articolo 14 – Sanzioni ed interessi – Criteri applicativi

PARTE II RISCOSSIONE

Capo I – Riscossione ordinaria

Articolo 15 – Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

Articolo 16 – Importi minimi e rimborsi

Articolo 17 – Ravvedimento operoso

Articolo 18 – Accollo ed ambito di applicazione

Articolo 19 – Verifica regolarità degli adempimenti

Articolo 20 – Dilazione dei pagamenti. Rateazioni

Articolo 21 – Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi

Articolo 22 – Attività informali ed intimazioni di pagamento

Articolo 23 – Crediti inesigibili

Capo II – Rimborsi e compensazioni

Articolo 24 – Rimborsi per entrate extratributarie

Articolo 25 – Rimborsi per entrate tributarie

Articolo 26 – Compensazione tra crediti e debiti

Articolo 27 – Compensazione del pagamento sullo stesso tributo od entrata

Articolo 28 – Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

Articolo 29 – Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi

Capo III – Riscossione coattiva

Articolo 30 – Modalità di riscossione coattiva e relativi oneri

Articolo 31 – Funzionario responsabile della riscossione coattiva

Articolo 32 – Insinuazione al passivo



PARTE III CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I – Tutela giurisdizionale

Articolo 33 – Rappresentanza in giudizio innanzi le Commissioni Tributarie

Articolo 34 – Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

Capo II – Reclamo e mediazione

Articolo 35 – Oggetto

Articolo 36 – Effetti

Articolo 37 – Competenza

Articolo 38 – Valutazione

Articolo 39 – Perfezionamento e sanzioni

Capo III – Autotutela

Articolo 40 – Applicazione dell'istituto

Articolo 41 – Presupposto

Articolo 42 – Annullamento

Articolo 43 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Capo IV – Accertamento con adesione

Articolo 44 – Presupposto ed ambito di applicazione

Articolo 45 – Attivazione del procedimento

Articolo 46 – Invito a comparire

Articolo 47 – Definizione del rapporto

Articolo 48 – Effetti della definizione

Capo V – Interpello

Articolo 49 – Oggetto delle disposizioni

Articolo 50 – Presentazione dell'istanza

Articolo 51 – Adempimenti del Comune

Articolo 52 – Efficacia della risposta

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 – Disposizioni finali. Entrata in vigore



DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3) e nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000, nonché nella L. n. 212/2000, nell'articolo 1, commi da 158 a 169, della L. n. 296/2006, e delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Il presente Regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali, e reca la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché delle attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate comunali; prevede le relative procedure, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto comunale e nel regolamento di organizzazione.

3. Il presente regolamento disciplina altresì gli strumenti deflattivi del contenzioso nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni dei tributi locali nel Comune di Carmagnola, nel rispetto del D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni. Spettano al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Le norme sono altresì orientate al potenziamento della capacità di riscossione delle entrate, alla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti, alla necessità di ampliare la comunicazione e collaborazione con i cittadini e le imprese.

4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

5. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, attività di liquidazione, accertamento e riscossione di entrate comunali, le disposizioni del presente



Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

6. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati. Allo stesso modo le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Articolo 2

Tipologia delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione di contributi e trasferimenti da amministrazioni pubbliche.

2. Le entrate comunali sono classificate e contabilizzate secondo le regole del bilancio armonizzato e il piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. 118/2011.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrate e sanzioni per violazioni

1. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento approvato in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e fatti salvi i limiti inderogabili fissati dalla legge statale o regionale.

2. I regolamenti, se approvati oltre il termine di approvazione del bilancio previsionale, entrano in vigore e sono efficaci dal 1° gennaio dell'anno successivo, tranne le deroghe espressamente previste dal legislatore.



3. Il presente Regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa statale. Nei casi indicati dalla normativa statale i relativi regolamenti acquistano efficacia per l'anno di riferimento se pubblicati nel termine prescritto. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei regolamenti comunali in genere, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 4 **Aliquote, tariffe e prezzi**

1. La determinazione di aliquote, tariffe e prezzi avviene con deliberazione degli organi competenti, nei limiti previsti dalla legge.

2. La delibera di approvazione è adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.

3. Salva diversa disposizione di legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore nell'anno precedente. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano efficacia dalla data di esecutività della delibera, fatto salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

4. Le tariffe per i servizi devono tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione comunale ove consentito dalla legge.

Articolo 5 **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate o con apposito provvedimento della Giunta Comunale può riconoscere contributi economici per agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale.



2. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità, buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione e devono essere previste e coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale.



PARTE I

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I - Gestione delle entrate

Articolo 6 **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. La riscossione spontanea delle entrate del Comune è di norma gestita in forma diretta. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento di e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste negli artt. 52 e 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e dai regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 7 **Soggetti responsabili delle entrate**

1. I responsabili dei singoli servizi, indipendente dalla forma di gestione adottata, sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro affidate nell'ambito



dei documenti di programmazione approvati o specifiche disposizioni regolamentari. Lo stesso obbligo ricade sui funzionari responsabili dei singoli tributi, appositamente nominati. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

2. Al responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate e precisamente:

- a) tutte le attività di gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni al contribuente, controllo, visto di esecutorietà sui ruoli, sottoscrizione dei provvedimenti, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie, rimborsi);
- b) l'attività di accertamento, con l'obbligo di conservare l'idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata secondo le disposizioni contenute nel Capo II, così come previsto dagli artt. 178 e 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e dalle norme sulla armonizzazione contabile introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e DPCM 28/12/2011, nonché l'idonea documentazione attestante la riduzione o l'aumento di accertamenti precedentemente comunicati. Il responsabile dell'entrata deve comunicare all'ufficio ragioneria l'importo da accertare contabilmente con apposito atto opportunamente motivato ovvero con una lista di carico/bollettazione. Solo nel caso di versamenti spontanei da parte del cittadino/contribuente l'accertamento contabile è preso contestualmente all'ordinativo di incasso.
- c) l'attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti previsti a carico del debitore dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate con l'emissione di eventuali avvisi di accertamento e/o rimborsi;
- d) l'invito al pagamento al debitore ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento;
- e) l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo nel caso in cui l'utente non adempia alla propria obbligazione, nonché la loro esecuzione, qualora attribuita alle competenze del singolo Responsabile.
- f) la cura del contenzioso relativo all'entrata.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate e per ciascun procedimento può individuare il relativo responsabile. Ove non diversamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il responsabile della corrispondente entrata, che sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno.



4. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al Responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella convenzione stessa. Il terzo affidatario è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente e nella convenzione o atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini. Tali clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto dello statuto del contribuente.

5. Il Sindaco o suo delegato possono in ogni momento disporre l'effettuazione di controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.

6. Per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

Articolo 8 **Regime dei dati acquisiti**

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubbliche, in forza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.

2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'amministrazione comunale, salvo che la comunicazione non sia prevista da disposizioni di legge o regolamento.

3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive, nonché agli Enti ed uffici preposti alla gestione associata le cui convenzioni attuative regoleranno il diritto di accesso, utilizzo e riservatezza dei dati comunali.

4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi del Comune.

5. Salvo che non sia altrimenti disposto il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.



6. Il titolare del trattamento, come individuato ai sensi delle relative disposizioni, curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del Comune. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

Capo II - Accertamento delle entrate

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo degli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Il funzionario, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme a quanto eventualmente previsto, nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/1997.

4. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di accedere, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni presso archivi pubblici, tenuti anche in forma elettronica, che debbano essere rese conoscibili ai fini dei controlli tributari.

5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.

6. Salvo che non sia diversamente disciplinato dai regolamenti relativi alle singole entrate, le attività di cui al comma precedente sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare, entro 30 giorni dal rilascio della copia, osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.



7. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

8. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti, l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa l'attività di ispezione.

Articolo 10

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

3. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione dei documenti di programmazione.

4. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile dei tributi può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio.

5. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

6. I funzionari incaricati, qualora si verificano situazioni nella gestione del tributo stesso a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento contabile al responsabile del servizio finanziario.

Articolo 11

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare il capitolo di bilancio al quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.



2. In linea generale, ove possibile, i corrispettivi dei servizi e/o i canoni di godimento dei beni devono essere riscossi in via anticipata rispetto alla fruizione del servizio o al godimento del bene.

3. Ove compatibile con la natura dell'entrata, il responsabile deve richiedere una cauzione da raggugiarsi all'importo dovuto e alla durata del servizio/godimento del bene.

4. Nel caso in cui il fruitore del servizio è un minore, il soggetto debitore è da identificarsi nel richiedente il servizio.

5. I funzionari responsabili, qualora si verificano situazioni nella gestione dell'entrata stessa tali da determinare una variazione dell'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento contabile al responsabile del servizio finanziario.

Articolo 12 **Notificazione degli atti**

1. L'iter della notificazione degli atti è disciplinato dalla normativa. Fatte salve le disposizioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti di entrata è sempre preferibile la notificazione degli atti a mezzo di canali di posta elettronica certificata, all'indirizzo estratto dall'indice nazionale INI-PEC, nei casi consentiti dalla legge statale (art. 7 quater D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016). In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente l'indirizzo di posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli uffici comunali.

2. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il funzionario responsabile può notificare direttamente gli atti del proprio Ufficio a mezzo posta ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 890/1982, secondo le forme previste dalla stessa legge, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del comune.

3. Ai sensi dell'art. 1, commi da 158 a 160, della L. n. 296/2006, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. n. 639/1910, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, con provvedimento formale



del Responsabile di Ripartizione competente, è possibile nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo posta elettronica certificata possono essere sottoscritti mediante firma autografa (nel caso di documento nativo cartaceo) da allegare alla comunicazione via pec in formato pdfA, mediante firma digitale, su documento nativo digitale, in formato .p7m o mediante firma a stampa nei casi previsti dall'art. 1 comma 87 L. 549/1995, riportando a pena di nullità nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario e allegando alla comunicazione inviata via pec l'atto in formato pdfA.

Articolo 13 **Ripetibilità delle spese di notificazione**

1. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva.

2. La disposizione del comma 1 si applica per qualsiasi modalità di effettuazione della notificazione: a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo n.1, comma 161, della L. n. 296/2006; a mezzo della posta, con raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890/1982; personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006; ovvero qualsiasi altra modalità prevista dalla legge.

3. L'ammontare specifico delle spese ripetibili è determinato forfetariamente con deliberazione della Giunta Comunale tenuto conto dei costi effettivi rilevati dagli uffici. In assenza di deliberazione le spese sono determinate sulla base dei



criteri forfetari di cui al D.M. Finanze 12 settembre 2012, e delle norme allo stesso successive.

4. Non sono comunque ripetibili:

- a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione si è tenuti su richiesta del contribuente (come, ad esempio, i provvedimenti di rimborso e quelli con cui, in sede di autotutela, sono annullati o rettificati precedenti atti impositivi erronei. In caso di rettifica in autotutela, la ripetizione delle spese è effettuata solo per la prima notificazione);
- b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

5. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o al maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi, anche in riferimento ai periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, ma accertati con atti impositivi notificati successivamente.

6. Il presente articolo trova applicazione anche per i corrispondenti atti relativi alla riscossione dei canoni e di tutte le entrate patrimoniali, fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.

Articolo 14 **Sanzioni ed Interessi – Criteri Applicativi**

1. I responsabili del procedimento sanzionatorio, fermo restando le competenze attribuite dalla normativa vigente al personale del Corpo di Polizia locale, sono i funzionari responsabili delle singole entrate così come individuati nel precedente art. 7.

2. Le sanzioni riguardanti entrate, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti (in relazione ai tributi locali, si veda allegato 1 al presente regolamento - **tabella riepilogativa**). L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

3. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria;



- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta;
- i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a Comune o Concessionario diverso da quello competente. In questo caso il debitore resta comunque obbligato alla corresponsione dell'entrata e degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

4. La motivazione dell'adozione della sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, deve essere chiaramente indicata nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

5. Qualora dall'attività di controllo, così come definita negli articoli precedenti, emergano comportamenti che sostanzino violazioni di normative differenti, il Funzionario responsabile comunica il fatto, con ogni tempestività, agli altri Uffici comunali per i provvedimenti di loro competenza.

6. Ai sensi dell'art.1, comma 179 e seguenti, della L. n.296/2006 il Responsabile del servizio competente, con proprio provvedimento, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari delle attività relative alle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti comunali e ai soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai



sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

10. Nelle more dell'individuazione dei soggetti cui affidare i poteri di cui al comma 6, tale potere è esercitato dal responsabile comunale dell'entrata.

11. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato o a mezzo pec. Ai fini della Tassa Rifiuti, ove le somme dovute a seguito di attività di accertamento siano riscosse mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.

12. A seguito di adesione le sanzioni sono ridotte nella misura prevista dall'art. 48, mentre a seguito di ravvedimento operoso la riduzione prevista è indicata nell'art. 17.

13. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU/TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta Municipale Propria. Allo stesso modo, la sanzione per omessa/infedele dichiarazione a fini IMU e TASI non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata in relazione ad una delle due imposte, con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto in relazione ad entrambe le imposte. La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio. Rimane invece autonomamente sanzionabile la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni di imposta.

14. L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione (o denuncia) dello stesso cespite ed è punibile a titolo di "omessa presentazione di dichiarazione o denuncia" e non invece a titolo di "dichiarazione o denuncia infedele".



15. Con riferimento ai disposti di cui all'art. 3, comma 3 D. Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in ossequio al principio di *favor rei*, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba far riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che di fatto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 472/1997 (*c.d. principio di legalità*) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici, le modifiche alle disposizioni sanzionatorie, ove peggiorative per il contribuente, si applicano solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni di imposta precedenti alla loro introduzione.

16. L'obbligo di dichiarare o denunciare il possesso o la variazione di un cespite o di un bene soggetto ad autonoma imposizione non cessa allo scadere del termine fissato dal Legislatore con riferimento all'inizio del possesso, ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata in modo corretto e determina – per ciascun anno di imposta – una violazione autonomamente punibile. Con riferimento all'art. 12 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, prevedendo l'applicazione di un'unica sanzione congrua in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene tale disposizione non applicabile ai tributi locali, se non in sede di accertamento con adesione o di altro istituto di definizione agevolata del contenzioso, a fronte di specifica richiesta del contribuente. In questi casi, la sanzione unica dovrà essere commisurata, in relazione alle sole violazioni dichiarative, sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al versamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi. Lo schema da utilizzarsi sarà il seguente:

- se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in misura non inferiore al 50% (=sanzione base x 1,5);
- se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (=sanzione base x 2);
- se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (=sanzione base x 3);
- se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (=sanzione base x 4)

In tale ipotesi, ove l'ufficio non abbia contestato tutte le violazioni o non abbia irrogato la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.



17. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, in ipotesi di recidiva semplice (un'unica violazione nel precedente periodo di tre anni), la sanzione da irrogarsi può essere aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione può essere aumentata in misura non inferiore alla metà.

18. E' ammessa la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione medesima. Si stabilisce (ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997) che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

19. Nell'ipotesi in cui l'Ufficio Tributi riscontri una violazione commessa da un contribuente che, nel corso dei cinque anni precedenti a quello oggetto di accertamento, abbia regolarmente e tempestivamente versato i tributi dovuti al Comune, fermo restando l'obbligo di procedere al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, si stabilisce di sospendere la riscossione della sanzione derivante dalla violazione riscontrata, ove la stessa determini l'obbligo di versamento di una somma non superiore ad 300,00. Tuttavia, qualora dalla verifica degli adempimenti relativi ai tre successivi anni d'imposta, nei confronti dello stesso contribuente dovesse essere riscontrata la commissione di una o più ulteriori violazioni che determinino l'applicazione di una sanzione di qualsiasi importo, la sanzione non riscossa verrà recuperata mediante l'emissione di apposita ingiunzione fiscale da notificarsi, ai sensi dell'art. 1 comma 163 L. 296/2006, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento sia divenuto definitivo.

20. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari all'1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza. Tale modalità si applica a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo, si renderà comunque applicabile la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 15% dell'importo tardivamente versato, ove il versamento sia stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento e del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato con un ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza del versamento.



21. La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è mai suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente, ne' tanto meno a seguito di accoglimento del ricorso-reclamo di cui all'art. 17 *bis* D.Lgs. 546/1992. La sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento si applica anche nell'ipotesi di indebita compensazione, ove la stessa sia stata effettuata facendo valere un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella effettivamente spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

22. Per le operazioni di accertamento, riscossione, sospensione e dilazione di pagamento di entrate tributarie e di entrate patrimoniali, l'Ente, ai sensi dell'art. 13 L. 133/199 e dell'art. 1 comma 165 della L. 296/2006, applica gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

23. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso di interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso, ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.



PARTE II RISCOSSIONE

Capo I - Riscossione ordinaria

Articolo 15

Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali

1. Nel rispetto del principio della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione incentivano tutte le modalità di pagamento tramite mezzi telematici. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

2. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge e dai Regolamenti, le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini e con le modalità stabilite per i singoli servizi, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale oppure, per particolari tipologie di entrata, direttamente presso l'ufficio/struttura predisposta;
- b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria, ovvero, se attivato, altro specifico conto corrente postale;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) canali telematici eventualmente predisposti dal Comune;
- e) tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge, ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
- f) versamenti diretti agli agenti contabili nominati dal Comune;
- g) nel caso sia attivato il servizio, mediante carta di credito o bancomat tramite apposito POS posizionato presso l'ufficio/struttura predisposta, ovvero altri strumenti telematici eventualmente promossi dal Comune;
- h) tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, in caso di riscossione ordinaria/spontanea, con versamento diretto sul conto corrente di Tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con conseguente obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.
- i) a far data dalla sua attivazione, il servizio PagoPA;

3. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, oppure per importi aventi una data di scadenza del pagamento certa, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi



dovuti non esime il debitore dall'assolvimento dei suoi obblighi nei termini stabiliti.

4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati dal Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta, salvo buon fine del relativo incasso.

5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

6. Al fine di agevolare l'adempimento per i contribuenti residenti all'estero, la data di scadenza dei versamenti tributari coincide con l'ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia.

7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 16 **Importi minimi e rimborsi**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale effettua per pervenire al recupero di una entrata, fatte salve diverse disposizioni relative alle specifiche tipologie di entrate, il versamento non è richiesto qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito non superi l'importo di Euro 16,00 per anno.

2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sulla singola entrata. Tutti gli importi sono arrotondati all'euro, ai sensi dell'articolo precedente, e non devono, in ogni caso intendersi, come franchigia.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non è richiesto il pagamento è stabilito dalle singole norme che



disciplinano l'entrata. Ove questo non sia definito esso ammonta ad Euro 2,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e TOSAP temporanea), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 17 **Ravvedimento operoso**

1. I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento del tributo dovuto maggiorato della sanzione ridotta e degli interessi legali alle condizioni e limiti disciplinati dal presente articolo e secondo la previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997, in via sperimentale il Consiglio Comunale potrà definire modalità e tempistiche entro le quali il contribuente può avvalersi di tale istituto, anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dell'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015.

2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.

3. Non è ammesso il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio abbia già provveduto alla notificazione dell'atto con cui è accertata la violazione da parte del contribuente ovvero comunque in tutti i casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Nel caso in cui il ravvedimento venga adottato in violazione della disposizione del periodo precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

4. L'istituto è applicabile per le seguenti violazioni:

- a) violazioni derivanti da omessi versamenti;
- b) violazioni relative a parziali versamenti;
- c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione, se presentata entro 90 giorni dal relativo termine.

5. La sanzione ridotta è determinata in applicazione delle previsioni e dei parametri previsti dagli articoli 13, D.Lgs. n. 472/1997 e 13, D.Lgs n. 471/1997 e ss.mm.ii..



6. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. Oltre ai casi previsti dall'articolo 13, D.Lgs n. 472/1997, ai sensi del principio del *favor rei* introdotto dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 472/1997, la sanzione è altresì ridotta in misura pari al doppio di quella prevista all'articolo 13, comma 1, lett. b) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore. In ogni caso la sanzione ridotta non può essere superiore alla sanzione minima prevista e le modalità operative e di calcolo sono le medesime stabilite dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e dall'articolo 13, D.Lgs n. 471/1997.

8. Le omissioni formali compiute in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

9. Per sanare irregolarità nel versamento di imposte e tributi di competenza dell'Ente, si può quindi usufruire delle seguenti tipologie di ravvedimento:

- "**ravvedimento sprint**" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;
- "**ravvedimento breve**"(D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito dal 15° giorno al 30° giorno dall'omissione;
- "**ravvedimento medio**" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (*) in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- "**ravvedimento lungo**" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

- "**ravvedimento ultrannuale**" (sulla base delle disposizioni introdotte dalla L. 190/2014), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,28%), a condizione che il versamento sia eseguito entro due anni dalla violazione, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;
- "**ravvedimento lunghissimo**" (sulla base delle disposizioni introdotte dalla L. 190/2014), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), a condizione che il versamento sia eseguito oltre due anni dalla violazione, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;

Gli ultimi due casi sono circoscritti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, applicabili a beneficio dei contribuenti solo a seguito di appositi provvedimenti adottati dall'Ente per periodi ed attività specificatamente individuate.

(*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale. Inoltre è possibile usufruire del "ravvedimento operoso" in caso di omessa presentazione della dichiarazione, versando una sanzione pari ad 1/10 del minimo, a condizione che questa venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. c).

10. L'utilizzo del ravvedimento operoso non preclude, in ogni caso, l'inizio o la prosecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche e le altre attività di controllo e accertamento. Inoltre, in ossequio al principio del "favor rei" è possibile ravvedere con le nuove regole le omissioni e gli errori commessi e le violazioni constatate prima della loro entrata in vigore.

Articolo 18

Accollo ed ambito di applicazione

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

2. È fatto divieto di accollo nel caso in cui i tributi sono dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Articolo 19

Verifica regolarità degli adempimenti

1. La verifica della regolarità degli adempimenti è finalizzata ad incrementare la capacità di riscossione delle entrate dell'Ente. Le disposizioni che seguono mirano a coniugare l'esecuzione del pagamento dovuto con le effettive



possibilità del cittadino e si rendono applicabili a tutte le entrate di competenza comunale.

2. L'ammissione ai servizi erogati dal Comune, l'assegnazione di benefici economici o la concessione all'utilizzo di beni comunali, fatta salva ogni diversa disposizione legislativa in materia, sono subordinati alla verifica della situazione di inesistenza di debiti pendenti nei confronti dell'Amministrazione da parte del soggetto richiedente e della sua famiglia anagrafica.

3. Le istanze rivolte all'Amministrazione comunale dovranno contenere la dichiarazione del richiedente dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente oppure, nel caso esistano pendenze, l'istanza di rateizzazione del debito maturato o, nel caso di persona fisica, la richiesta di attestazione di una situazione di grave disagio socio-economico.

4. Per debiti pendenti si intendono le somme dovute all'Amministrazione che, a seguito dell'emissione di un atto di diffida e di costituzione in mora o di un avviso di accertamento, risultano non pagate o parzialmente pagate entro i termini prestabiliti nella legge o nel regolamento comunale.

5. La verifica dell'inesistenza di debiti è limitata al controllo della regolarità dei pagamenti nei confronti dell'Ente.

6. Nel caso di richiesta di attestazione di situazione di grave disagio socio-economico di cui al comma 2, il responsabile della singola entrata, previa verifica della situazione del richiedente, darà corso alle procedure necessarie all'adozione del provvedimento di ammissione e/o autorizzazione. Qualora, a seguito della verifica, non emergano motivi a fondamento dell'istanza, il procedimento sarà sospeso fino alla dimostrazione della intervenuta regolarizzazione della situazione debitoria.

7. La procedura di sospensione è attivabile, in via generale, anche successivamente all'accoglimento della richiesta qualora sia stato possibile verificare l'assenza o il venir meno della condizione di disagio solo dopo l'emissione del relativo provvedimento.

8. La disciplina relativa alle situazioni di grave disagio socio-economico, ai fini della concreta applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è approvata con apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 20 **Dilazione e sospensione dei pagamenti. Rateazioni**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella



deliberazione medesima. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

2. Il presente articolo regola i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti a seguito di specifica domanda presentata dal contribuente prima dell'inizio delle procedure esecutive. Le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente indicato dai singoli regolamenti, fermo restando quanto previsto da eventuali disposizioni di legge non derogabili.

3. Nel caso di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada si applicano le disposizioni contenute nell'art. 202 bis del D.Lgs.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento in rate mensili, fino ad un massimo di 48 rate.

5. Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse e potrà essere accolta favorevolmente solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui emergessero più posizioni insolute (per categoria di entrata e/o per annualità), la richiesta di rateizzo potrà essere accolta solo dopo che siano state integrate nell'importo oggetto di dilazione tutte le partite pregresse insolute e che siano state corrisposte le eventuali partite relative all'annualità in corso, scadute e non pagate.

6. I provvedimenti di rateazione, subordinati alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, sono disposti secondo lo schema seguente:

PERSONE FISICHE:

| Ammontare del Debito | Numero Rate |
|--|-------------|
| Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo del nucleo familiare anagrafico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 6 |
| Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo del nucleo familiare anagrafico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 12 |
| Per debiti compresi tra il 10% e il 20% del reddito lordo del nucleo familiare anagrafico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 24 |



| | |
|--|------------|
| Per debiti superiori al 20% del reddito lordo del nucleo familiare anagrafico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 48 |
|--|------------|

PERSONE GIURIDICHE - IMPRESE – PROFESSIONISTI:

| Ammontare del Debito | Numero Rate |
|--|-------------|
| Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 6 |
| Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 12 |
| Per debiti superiori al 10% del reddito lordo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 24 |
| Per debiti superiori al 20% del reddito lordo del nucleo familiare anagrafico relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata | massimo 48 |

7. Il reddito familiare lordo sarà documentato dal contribuente, tramite apposita autocertificazione ai sensi di legge, fornendo eventuale copia dei CUD o dei modelli di dichiarazione dei redditi, per tutti i componenti del nucleo familiare produttori di reddito, dichiarati dal contribuente conformi agli originali.

8. Per le persone giuridiche, gli imprenditori o professionisti, sarà fornita apposita autocertificazione ai sensi di legge, con eventuale copia del modello di dichiarazione dei redditi, dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante o dal professionista o imprenditore medesimo.

9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 10.000,00 il funzionario responsabile dell'Entrata richiede la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, salvo diverse, documentate e motivate valutazioni in merito alla solvibilità del debitore.

10. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.



11. Dietro presentazione di idonea documentazione, atta a dimostrare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi quali la cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, di cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, rispetto alle previste 48 rate.

12. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere in ogni caso inferiore ad Euro 30,00

13. Le rate scadono, di norma, l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento di due rate alle previste scadenze il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, maggiorato delle spese di riscossione secondo le procedure di riscossione coattiva.

14. Decadranno altresì dal beneficio, coloro che avranno presentato la documentazione di cui al comma 10, che si sia successivamente rivelata falsa od incompleta, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

15. La rateazione non è consentita quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni o è decaduto da precedenti piani di rateazione;

16. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi pari al tasso legale in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di rateazione.

17. In caso di atti impositivi tributari, il contribuente, nel rispetto dei requisiti richiesti, fa pervenire l'istanza di rateazione entro il termine indicato per la scadenza del pagamento. Nel caso di atti impositivi tributari che prevedano l'applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata e dell'acquiescenza, il contribuente deve, sempre nel rispetto dei sopra richiamati requisiti e qualora intenda avvalersi del beneficio, far pervenire l'istanza di rateazione del debito entro i termini previsti per l'adesione medesima.

18. Il Funzionario Responsabile può respingere l'Istanza, motivando il relativo provvedimento, qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti oggettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

19. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative ed operative previste.



Articolo 21

Sospensione e riduzione dell'erogazione dei servizi

1. In tutti i casi in cui l'utente di servizi a domanda individuale e correlati ad entrate patrimoniali, quali ad esempio trasporto scolastico, mensa scolastica, asili, erogati dal Comune, risulti inadempiente nel versamento dei relativi corrispettivi per tre rate, anche non consecutive, oppure di un'annualità nel caso di corrispettivo annuale, in relazione allo stesso servizio, l'erogazione di quest'ultimo può essere sospesa o ridotta fino al pagamento di quanto dovuto o alla concessione dell'eventuale rateazione, salvo l'inadempimento di quest'ultima. Per il caso del servizio idrico rimangono salve ed applicabili le disposizioni previste dall'articolo 61, comma 1, della legge n. 221/2015 e relative norme regolamentari e di attuazione, DPCM 20 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La sospensione del servizio, o la sua cessazione, è disposta dal Funzionario responsabile della relativa entrata, previa segnalazione scritta all'utente che, in caso di corrispettivo annuale dovrà essere comunicata almeno 30 giorni prima della sospensione.

3. La sospensione non è comunque disposta nel caso di stato di bisogno o di grave disagio economico dell'utente, qualificato ed accertato conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento disciplinante la relativa entrata oppure dall'art. 19 del presente regolamento.

4. Le circostanze che, ai sensi del comma precedente, escludono la sospensione, con l'invito a produrne l'eventuale documentazione, sono indicate con la comunicazione di cui al comma 2.

Articolo 22

Attività informali – recupero stragiudiziale dei crediti - ed intimazioni di pagamento

1. La riscossione delle entrate da parte del Comune è ispirata in ogni sua fase a criteri di efficienza, economicità, equità, non aggravamento dei procedimenti e proporzionalità degli strumenti adottati rispetto al credito da recuperare.

2. Il responsabile dell'entrata incentiva l'utilizzo di comunicazioni informali al debitore inerenti il parziale o mancato pagamento, anche tramite telefonata, sms o e-mail, ovvero, in via residuale, con posta ordinaria, da inviare prima di procedere alla messa in mora di cui al successivo comma.

3. Il Responsabile dell'entrata provvede a mettere in mora il debitore, inviando un'intimazione al pagamento a mezzo posta elettronica certificata e, solo qualora non sia possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:



- a) l'importo di cui si sollecita il pagamento, suddiviso in somma capitale, rimborsi spese ed interessi;
- b) le modalità di pagamento, indicando come preferibili il bonifico bancario o altro sistema tracciabile, e prevedendo l'obbligo di trasmissione all'ufficio competente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento;
- c) il termine concesso per adempiere;
- d) l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute comprensive degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
- e) il preavviso di escussione della cauzione o fideiussione eventualmente presenti.

4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, qualora non diversamente stabilito da norme di legge specifiche, deve avvenire di regola entro 3 mesi dalla data di scadenza fissata per il pagamento. L'intimazione costituisce in mora il debitore ad ogni effetto di legge, se non già diversamente costituito.

5. Scaduti i termini per il pagamento, qualora non diversamente disciplinato dalla legge, il debitore commette violazione al presente regolamento ed è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento. Nell'atto di contestazione sono indicati i riferimenti applicativi della sanzione.

6. La Giunta comunale può, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, stabilire di avviare attività pre-coattive con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910.

7. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti a carico del contribuente/utente moroso.

Articolo 23 **Crediti inesigibili**

1. Il responsabile della singola entrata o il soggetto preposto alla riscossione, con atto motivato, certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) insussistenza, a causa di indebito o erroneo accertamento;
- b) limiti di importo che comportano l'anti-economicità della procedura;
- c) inesigibilità, a causa dell'estinzione legale, dell'intervenuta prescrizione, dell'esito infruttuoso delle eseguite procedure di riscossione coattiva;



2. Il riconoscimento formale dell'insussistenza o dell'inesigibilità del credito, che ne comporta l'eliminazione dalle scritture contabili, deve essere adeguatamente motivato in ordine all'esistenza degli elementi giustificativi o indicando le ragioni che hanno condotto alla prescrizione, fermo restando l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad evitarne la maturazione. I crediti stralciati sono trascritti in apposito registro, tenuto dal servizio finanziario e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione. Prima dello scadere del termine prescrizionale il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva. In tale ipotesi le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché di importo superiore ad € 50,00 per anno.

3. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, la dichiarazione di inesigibilità dei crediti si ritiene comunque verificata nei seguenti casi:

- a) irreperibilità del debitore accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) qualora siano presenti cumulativamente le seguenti condizioni:
 - siano stati tentati senza esito almeno due pignoramenti mobiliari presso l'abitazione o la sede del debitore, alla distanza di almeno 12 mesi l'uno dall'altro;
 - non risultino beni mobili registrati dei quali effettuare il fermo amministrativo;
 - non siano utilmente attivabili altre azioni esecutive ai sensi del presente regolamento;
 - siano state effettuate almeno due verifiche sui redditi e/o sul patrimonio del debitore (a distanza di almeno 12 mesi l'una dall'altra) dalle quali non emergano modifiche della situazione dei beni o dei redditi del debitore utili ai fini della recuperabilità del credito;
- c) qualora il costo delle azioni cautelari o esecutive pari o superiore alla somma da recuperare;
- d) qualora una relazione del responsabile del settore servizi sociali dichiari lo stato di disagio sociale del debitore e la presenza di concreto rischio che l'attivazione di procedure coattive di recupero comportino un aggravamento di tale condizione.
- e) In caso di morte del debitore, qualora non ci siano eredi ovvero nessuno di questi abbia accettato l'eredità;

4. La Giunta comunale, nel rispetto delle norme di legge e dei principi vigenti in materia, può disporre, con propria deliberazione e su motivata e documentata proposta del Responsabile del servizio, per i crediti derivanti da entrate non tributarie la cui riscossione risulta di particolare incertezza, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del credito.



Capo II - Rimborsi e compensazioni

Articolo 24

Rimborsi per entrate extratributarie

1. Il rimborso di tributi o di altre somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta, corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione e comprendere codice fiscale e le modalità di accredito delle somme.

3. Il Comune, sussistendone le condizioni, può disporre autonomamente il rimborso a favore del cittadino interessato dandone apposita comunicazione in forma scritta, con la quale vengano altresì indicate le modalità del rimborso medesimo. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini, la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità.

4. Il responsabile dell'entrata, previa verifica della posizione contributiva del richiedente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. Nel caso in cui, dall'esame della posizione contributiva, emergano debiti insoluti, il responsabile dell'entrata provvede alla compensazione di cui all'art. 26 del presente regolamento, prima di procedere all'accoglimento dell'istanza.

5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento (art. 14, comma 19).

6. Ai rimborsi si applica la disciplina degli importi minimi prevista dall'articolo 16 del presente Regolamento.

Articolo 25

Rimborsi per entrate tributarie

1. Ferma restando la disciplina generale prevista al precedente articolo 24, nel caso di rimborsi aventi ad oggetto somme versate a titolo di tributo, valgono le ulteriori disposizioni che seguono.

2. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal



contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Si procede a rimborso delle entrate tributarie esclusivamente nei limiti stabiliti da ogni regolamento che gestisce l'entrata. Resta comunque escluso il rimborso o lo sgravio di quanto, a titolo di interessi, è stato pagato dai contribuenti o risulta a loro carico in ruoli di qualsiasi natura, sulla base delle disposizioni di legge previgenti.

4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.

5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.

Articolo 26

Compensazione tra crediti e debiti

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti secondo le norme e i limiti stabiliti nei successivi articoli.

2. La compensazione tra entrate oppure la compensazione tra entrate e spese deve rispettare il principio d'integrità del bilancio al fine di tutelarne la capacità informativa e di garantire la corretta rappresentazione delle postazioni contabili oggetto di compensazione.

3. L'operatività dell'istituto è subordinata all'assenza di prescrizione dei diritti e di contestazioni riferite alle partite per le quali si richiede la compensazione

Articolo 27

Compensazione del pagamento sullo stesso tributo o entrata

1. Il contribuente o l'utente può richiedere di compensare in tutto o in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti annualità precedenti, senza interessi.

2. A tal fine deve presentare, utilizzando lo specifico modello previsto dall'Ente entro la scadenza del pagamento, idonea istanza di rimborso con compensazione all'Ufficio che gestisce l'entrata.



3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato.

4. Il funzionario competente alla gestione dell'entrata accerta la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione richiesta errata, invierà comunicazione a mezzo pec o raccomandata entro 180 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati la compensazione si intende accolta.

6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

7. In alternativa alla richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, può essere disposta dal Comune della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

8. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

9. E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Articolo 28

Compensazione tra crediti e debiti tributari diversi

1. Il contribuente, entro i termini di versamento del tributo e con le modalità di cui al precedente articolo 27, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli

anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

2. Il funzionario responsabile della definizione del procedimento è quello a cui compete il rimborso della maggiore entrata versata in eccedenza. La documentazione che accerti la natura dei crediti e debiti è fornita al funzionario incaricato dai diversi responsabili d'entrata.

3. In alternativa alla richiesta espressa da parte del soggetto interessato, la compensazione tra quanto dovuto e la somma oggetto del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione Comunale, può essere disposta dal Comune e della intervenuta compensazione viene data idonea comunicazione al cittadino interessato.

Articolo 29

Compensazione tra crediti e debiti diversi

1. Le obbligazioni non tributarie di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino.

2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto, e con le modalità di cui al precedente articolo 27, può compensare la quota dovuta con eventuali eccedenze di versamento di altre entrate non tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

3. Il funzionario responsabile della definizione del procedimento è quello a cui compete il rimborso della maggiore entrata versata in eccedenza. La documentazione che accerti la natura dei crediti e debiti è fornita al funzionario incaricato dai diversi responsabili d'entrata.

4. È ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento, e crediti maturati nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni, prestazioni di servizi o erogazione di contributi facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta dello stesso, sia su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili fatte salve le limitazioni specifiche non derogabili in materia. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.

5. Ogni Responsabile, prima di procedere alla liquidazione delle spese, verifica comune se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso affermativo liquida la spesa effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta.

Capo III - Riscossione coattiva

Articolo 30

Modalità di riscossione coattiva e relativi oneri

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente della riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata nelle forme che seguono:

- a) per le entrate affidate al Soggetto preposto alla Riscossione Nazionale dei Tributi, nelle forme previste dal DPR 602/73, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm.ii.;
- b) per le entrate riscosse direttamente dal Comune o affidate a terzi, tramite ingiunzione, regolata dal RD 639/1910, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 gg-quater punto 1), del D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011.

3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

4. Al fine di ridurre i tempi della riscossione, nel caso di cui al precedente comma 3, lettera a), l'iscrizione a ruolo è effettuata a cura del responsabile di norma entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento ed, in ogni caso, con cadenza per ogni singola entrata, almeno annuale.

5. Nel caso di cui al precedente comma 2, lettera b), la procedura di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:

- a) fase di ingiunzione: ossia la fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Al fine di ridurre i tempi della riscossione l'ingiunzione è effettuata di norma entro 180 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento ed, in ogni caso, con una cadenza per ogni singola entrata almeno annuale.
- b) fase cautelare ed esecutiva: ossia la fase in cui, dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si procede all'avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti.

La riscossione coattiva svolta direttamente dal Comune rimane di competenza del funzionario responsabile dell'entrata, il quale si avvale, ai fini dell'esecuzione, del funzionario di cui al successivo articolo 31, se nominato. Nella riscossione coattiva affidata a terzi il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni

di legge in vigore. Il Concessionario dovrà impegnarsi ad attivare tutte le procedure previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente. Rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie e non, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore. In tale ipotesi all'Agente della riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del comune della comunicazione di cui sopra, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia. Per le entrate tributarie, il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

6. Nella riscossione coattiva effettuata tramite ingiunzione il debitore è soggetto ai seguenti oneri, ferma restando la ripetibilità delle spese di notifica:

- a) rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione, in misura differenziata e nei seguenti limiti massimi:
 - 3,8 % in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione,
 - 7,6 % in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
- b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza dell'obbligazione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;
- c) recupero spese legate alla produzione dell'atto di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;
- d) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all'articolo 1 comma 544 della L. n. 228/2012 nella misura di euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata.
- e) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. Finanze 21 novembre 2000 e ai Decreti 18 dicembre 2001 n. 455, 11 febbraio 1997 n. 109 e 15 maggio 2009 n. 80, relativi ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, da applicarsi a seconda della procedura seguita;
- f) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.

7. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.



8. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso l'Autorità giurisdizionale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione, sono altresì applicate ai Concessionari di entrate comunali che gestiscono direttamente la fase di riscossione coattiva.

Articolo 31 **Funzionario responsabile della riscossione coattiva**

1. Nel caso di gestione diretta della riscossione coattiva, il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al R.D. n. 639/1910 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, gg-sexies della L. n. 106/2011.

2. Il funzionario responsabile della riscossione, qualora ne esistano le condizioni, è competente, su richiesta scritta del funzionario responsabile dell'entrata, ad attivare le seguenti azioni esecutive previste dal D.P.R. n. 602/1973:

- a) pignoramenti di fitti o pigioni;
- b) dichiarazione stragiudiziale del terzo;
- c) pignoramenti di crediti presso terzi;
- d) pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

3. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva è tenuto a certificare (sulla scorta di un documento che riporti l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente) l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- improcedibilità per limiti di importo;
- improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
- inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
- inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
- limite di importo che comporti l'antieconomicità della procedura.

Articolo 32

Insinuazione al passivo

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori ad Euro 100,00 per crediti privilegiati e ad Euro 300,00 per crediti chirografari.

2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori ad Euro 600,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

3. Il responsabile dell'ufficio ricevente la comunicazione di avvio della procedura fallimentare la trasmette al settore finanziario, che promuove la ricognizione tra i settori comunali e acquisisce la documentazione probatoria di tutti i crediti vantati dal Comune. La segnalazione dei crediti, determinata sulla base degli elementi forniti dai singoli servizi, è inoltrata all'Organo competente alla sottoscrizione dell'istanza di ammissione dal Responsabile dei servizi finanziari.

PARTE III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I - Tutela giurisdizionale

Articolo 33

Rappresentanza in giudizio innanzi le Commissioni Tributarie

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune è rappresentato in giudizio, dal Responsabile del servizio della relativa entrata, ovvero, in caso di assenza, dal funzionario responsabile.
2. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile, altro dipendente, ovvero avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
3. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Responsabile potrà inoltre avvalersi, oltre che delle strutture dell'ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.
4. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo articolo.
5. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire e a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
6. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
7. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, si intendono richiamate le disposizioni di cui all'art. 48, 48**bis** e 48**ter** D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lettera s) D.Lgs. 156/2015 e ss.mm.ii.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del



primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

9. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo o di redazione del processo verbale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1987 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

Articolo 34

Rappresentanza in giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.

2. Resta fermo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai vigenti regolamenti comunali in merito all'autorizzazione alla lite, alla rappresentanza processuale e al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.

3. Il funzionario responsabile dell'entrata od il funzionario responsabile del servizio tributi dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

Capo II - Reclamo e mediazione.

Articolo 35

Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo



le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Articolo 36 **Effetti**

1. L'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposita deliberazione della Giunta Comunale tra i soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.

2. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso ufficio Tributi del Comune, che relaziona la specifica procedura al mediatore, al fine di rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia. Con la presentazione del ricorso, il mediatore, tramite l'Ufficio, trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, entro 15 giorni dalla notifica del reclamo, una convocazione formale per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente. :

3. Il ricorso non è pertanto procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

5. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole disposizioni relative al tributo.

6. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992.

Articolo 37 **Competenza**



1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per potersi avvalere del reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

3. La Giunta comunale può individuare una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Articolo 38 Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
- d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Articolo 39 **Perfezionamento e sanzioni**

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto.

Capo III - Autotutela **Articolo 40** **Applicazione dell'istituto**

1. Il Comune applica nella gestione delle proprie entrate l'istituto dell'autotutela anche sulla base dei principi stabiliti dalla L. 18 febbraio 1999 n. 28, dal D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37 e ss.mm.ii., nonché delle successive disposizioni del presente capo.



2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

3. Il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, ivi comprese quelle legate alla quantificazione dei costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, riscossione e difesa o quelle legate ad indirizzi giurisprudenziali sufficientemente consolidati in materia, orientati in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

4. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di novanta giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.

5. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza motivata in carta libera, resa alla Amministrazione comunale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, può richiedere all'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto, l'annullamento dello stesso, se ritenuto illegittimo.

6. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore. L'eventuale diniego dell'Amministrazione comunale deve essere comunicato all'interessato.

7. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a diventare titolo esecutivo, anche ove determini un via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

8. L'atto di annullamento, anche d'ufficio, deve essere notificato al contribuente affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso;



Articolo 41 Presupposto

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente o l'utente sia destinatario di una pretesa pubblica in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 42 Annullamento

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono esemplificate nell'articolo 2 del D.M. Finanze 11/2/1997 n. 37, come segue:

- a) errore di persona;
- b) errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

2. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente o dell'utente.

3. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 43 Limiti all'esercizio del potere di autotutela



1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga nel merito sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- a) l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- c) vi è pendenza di giudizio;
- d) non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte dell'interessato.

4. In pendenza di giudizio, o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

5. Qualora, da tale analisi, emerga l'inutilità di coltivare la lite, il funzionario della singola entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede d'autotutela, può annullare (in tutto o nella sola parte contestata) il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco in caso di eventuale desistenza dal contenzioso. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.



Capo IV - Accertamento con adesione
Articolo 44
Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 218/1997 e s.m.i. e secondo le disposizioni seguenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 45
Attivazione del procedimento

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente articolo 44:
 - a) a cura dell'ufficio, a seguito del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.



2. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
6. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 46, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
7. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.
8. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
9. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 46 **Invito a comparire**



1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 47

Definizione del rapporto – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nel verbale di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
4. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal presente Regolamento in merito alle rateizzazioni, fermo restando che entro i venti giorni di cui al comma 3 dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
6. Relativamente alla Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 48

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un terzo del minimo previsto dalla legge**. Sono escluse da tale riduzione le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia (a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio).
5. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

Capo IV – Interpello

Articolo 49

Oggetto delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui al presente Capo, adottate in attuazione degli articoli 1 ed 11 della L. n. 212/2000, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del D.Lgs n. 156/2015, recante “Misure per la revisione



della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, disciplinano il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello è finalizzato a garantire la trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell’Amministrazione Comunale. Esso ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria di competenza comunale o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

3. Ai fini del presente Capo, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 50 **Presentazione dell’istanza**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 52.

5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

11. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi comma 5 del presente articolo;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. n. 147/2013;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 51

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di



ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale – in apposita sezione - mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli Uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 52

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 50, comma 8, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 51, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di



ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.



DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53

Disposizioni finali. Entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. Alle norme previste dal presente regolamento devono uniformarsi gli altri regolamenti comunali e le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come integrata dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii., il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio. In caso contrario, le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, come da art. 3, comma 1 L. 212/2000.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abolito il regolamento comunale dell'entrate di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/02/2008.